



Viale Roosevelt 15 – tel. 031 3161 fax 031 316.353  
Area Mercato e Sviluppo Imprenditoriale – [legislazione@confartigianatocomo.it](mailto:legislazione@confartigianatocomo.it)  
[Legislazione e Politiche Territoriali](#)

Como il 6 marzo 2013

### **Comunicato stampa**

#### **Manutenzione periodica obbligatoria impianti di riscaldamento: l'aliquota IVA è ridotta – possibile richiesta rimborso dietro effettiva restituzione agli aventi diritto, non si possono utilizzare note di variazione delle fatture.**

L'Agenzia delle Entrate, rispondendo ad una specifica richiesta di una società che effettua l'attività di assistenza e manutenzione di impianti di riscaldamento, con la risoluzione n. 15/E del 4 marzo 2013, ha precisato che le prestazioni aventi per oggetto interventi di revisione periodica degli impianti di riscaldamento (condominiali o ad uso esclusivo, installati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata) ed il controllo delle emissioni degli stessi, in quanto riconducibili nell'alveo degli interventi di manutenzione ordinaria, costituiscono prestazioni di servizi soggetti ad IVA con aliquota del 10%.

L'Agenzia precisa inoltre che l'agevolazione, diretta ai soggetti beneficiari dell'intervento, ordinariamente identificabili con i consumatori finali della prestazione, non è applicabile ai contratti aventi ad oggetto, oltre alla manutenzione ordinaria, anche prestazioni ulteriori (ad esempio: la copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi) per le quali non sia indicato un corrispettivo distinto.

Infine, viene precisato che l'eventuale richiesta di rimborso per l'I.V.A. addebitata in misura eccedente il 10%, da presentarsi entro il termine biennale di cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992, termine decorrente dalla data di versamento dell'imposta applicata in misura ordinaria, potrà essere soddisfatta solo a condizione che il prestatore dei servizi dimostri l'effettiva restituzione del tributo agli utenti e nel limite della somma effettivamente restituita a questi ultimi; inoltre è evidenziato che per il rimborso dell'imposta applicata in misura eccedente non possono essere utilizzati i meccanismi di variazione delle fatture (note di accredito).